

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3171/75 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1975

che modifica il regolamento n. 17/64/CEE relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che è opportuno portare al 45 % il limite massimo del contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per i progetti relativi alle strutture di produzione presentati in conformità del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2684/74 (3), per tener conto delle difficoltà esistenti in taluni settori; che tali difficoltà giustificano peraltro un contributo superiore al 25 % dell'importo degli investimenti soltanto per determinati progetti;

considerando che è inoltre opportuno prevedere una diversa partecipazione finanziaria del beneficiario secondo che i progetti riguardino le strutture di commercializzazione o le strutture di produzione;

considerando che conformemente all'articolo 6 del regolamento finanziario del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), gli stanziamenti impegnati per il finanziamento dei progetti vengono annullati se non sono stati pagati nel corso di un certo periodo;

considerando che è opportuno evitare per quanto possibile che stanziamenti previsti per il miglioramento delle strutture agricole vengano distolti dall'agricoltura; che conviene pertanto, nel caso in cui l'esecuzione di un progetto o di una parte di esso sia messa in discussione, procedere dopo un certo tempo alla soppressione totale o parziale del contributo ed alla

sua assegnazione ad un altro progetto, affinché gli stanziamenti in questione possano essere utilizzati nel termine previsto dal regolamento finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 17/64/CEE è sostituito dal seguente:

« Per un dato progetto, rispetto all'investimento realizzato:

- le sovvenzioni concesse dal Fondo non possono superare il 25 %; tuttavia, per taluni progetti che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), esse possono raggiungere il 45 %;
- la partecipazione finanziaria del beneficiario del miglioramento realizzato deve essere almeno pari:
 - al 20 % per i progetti che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b);
 - b) al 38 % per i progetti che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere c) o d). »

Articolo 2

1. All'articolo 22 del regolamento n. 17/64/CEE è aggiunto un nuovo paragrafo formulato come segue:

« 3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento finanziario, il contributo del Fondo può essere soppresso o, all'occorrenza, ridotto e gli stanziamenti corrispondenti possono essere utilizzati per il finanziamento di altri progetti nel caso in cui il beneficiario:

(1) GU n. C 257 del 10. 11. 1975, pag. 37.

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

(3) GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 5.

(4) GU n. L 116 del 1. 5. 1973, pag. 1.

- rinunci all'esecuzione del progetto o,
- contrariamente alle informazioni contenute nella sua domanda e figuranti nella decisione di concessione del contributo, non dia inizio ai lavori entro 2 anni dalla notifica della decisione di concessione del contributo e non fornisca sufficienti garanzie per l'esecuzione del progetto prima della scadenza di tale termine ovvero
- riduca gli investimenti previsti nella decisione di concessione del contributo.

La decisione di annullamento o di riduzione del contributo di cui al comma precedente viene presa

secondo la procedura prevista dall'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione decide, previa consultazione del comitato del Fondo, in merito agli aspetti finanziari. La decisione è notificata allo Stato membro interessato nonché ai beneficiari. »

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 22 del regolamento n. 17/64/CEE diventa paragrafo 4.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FABBRI
